



***Città di Bacoli***  
(Provincia di Napoli)

**REGOLAMENTO  
PER IL POSIZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI  
DI TELECOMUNICAZIONE**



UFFICIO PIANI  
Arch. *Gennaro Ciunfrini*

**Progettazione : Settore XI – Servizio Progetti Speciali**

REGOLAMENTO PER IL POSIZIONAMENTO  
DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE

**INDICE**

<b>PREMESSA.....</b>	<b>4</b>
<b>FINALITÀ.....</b>	<b>6</b>
 <b>CAPO I</b>	
<b>NORME GENERALI .....</b>	<b>6</b>
ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE .....	6
ART. 2 MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI .....	7
 <b>CAPO II</b>	
<b>PRESCRIZIONI URBANISTICO-EDILIZIE E LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.....</b>	<b>7</b>
ART. 3 INSERIMENTO AMBIENTALE.....	7
ART. 4 LOCALIZZAZIONE.....	7
ART. 5 AREE SENSIBILI.....	8
ART. 6 INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE.....	8
ART. 7 CATASTO DEGLI IMPIANTI .....	9
 <b>CAPO III</b>	
<b>PROGRAMMA ANNUALE E PROCEDURA DI VALUTAZIONE .....</b>	<b>9</b>
ART. 8 PROGRAMMI ANNUALI DELLE INSTALLAZIONI.....	9
ART. 9 GRUPPO TECNICO DI VALUTAZIONE .....	10
 <b>CAPO IV</b>	
<b>AUTORIZZAZIONI .....</b>	<b>10</b>
ART. 10 AUTORIZZAZIONI .....	10
ART. 11 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE .....	10
ART. 12 PROGETTAZIONE .....	11
ART. 13 INSTALLAZIONI PROVVISORIE.....	12
ART. 14 DENUNCIA DEGLI IMPIANTI AMATORIALI .....	12
 <b>CAPO V</b>	
<b>OBIETTIVI DI QUALITÀ E RISANAMENTO AMBIENTALE.....</b>	<b>13</b>
ART. 15 VALORI DI RIFERIMENTO.....	13

ART. 16 RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI.....	13
ART. 17 RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI NELLE AREE SENSIBILI .....	13

#### **CAPO VI**

<b>CONTROLLO DEL TERRITORIO .....</b>	<b>14</b>
ART. 18 CONTROLLI E MONITORAGGIO.....	14
ART. 19 SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	15

#### **CAPO VII**

<b>ESCLUSIONI.....</b>	<b>16</b>
ART. 20 ESCLUSIONI .....	16

#### **CAPO VIII**

<b>NORME TRANSITORIE E FINALI.....</b>	<b>16</b>
ART. 21 NORME TRANSITORIE E FINALI .....	16

## REGOLAMENTO SULLA TELEFONIA MOBILE

### Premessa

Il presente regolamento per gli impianti di telecomunicazioni via etere \* e di tutte le forme di elettromagnetismo è stato predisposto nel rispetto degli indirizzi della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 17.09.2012 e delle direttive della Deliberazione della Giunta Comunale n. 254 del 24.09.2012.

Esso sarà adottato nelle more del procedimento di attuazione del redigendo PUC e del relativo Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale, che lo recepiranno quale strumento di piano attuativo.

Il fenomeno della proliferazione degli impianti per telecomunicazioni e il numero crescente dei gestori e delle loro esigenze, unito alla crescente preoccupazione su di una normativa farragिनosa ha originato la nascita di numerosi impianti al di fuori di una pianificazione mirata, accentuando, nella popolazione, timori per gli effetti sulla salute umana dei campi elettromagnetici.

*\* Altro obiettivo del presente Regolamento è la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio riducendo sul territorio l'impatto di dette strutture.*

**Il presente regolamento si articola pertanto intorno ad alcuni punti che si possono così riassumere:**

1. salvaguardia della salute dei cittadini,
2. salvaguardia del territorio,
3. garanzia di implementazione e sviluppo di tecnologie avanzate, nel rispetto della salute e del territorio.

Ad oggi, *\*considerato che l'esposizione ai campi elettromagnetici come quelli che si intende regolamentare, può arrecare danni alla salute e sicuramente bisogna attenersi alle norme più rigorose e restrittive.*

Gli studi più approfonditi nel settore sono stati svolti da molti anni a questa parte su impianti con emissioni di notevole potenza come radar, sistemi di trasmissione di grande potenza ecc..

Sulla base di questi studi sono stati individuati limiti di sicurezza ulteriormente migliorati riducendo in maniera consistente il livello di esposizione in base al principio di precauzione.

*(\*) Emendamenti Commissioni Consiliari*



Ma è fondamentale vigilare sul rispetto di questi limiti con l'approccio scientifico più rigoroso. Non importa solo predisporre impianti con limiti di emissioni entro i livelli individuati ma è indispensabile un controllo accurato sul rispetto degli stessi.

Da queste considerazioni emergono due punti salienti ovvero l'obiettivo di qualità di 3V/m di livello di campo e la realizzazione di un sistema di monitoraggio in prossimità degli impianti per il rilievo "in continuo" dei livelli di emissione.

Sul fronte della salvaguardia del territorio si vuole ottimizzare il numero degli impianti evitando il proliferare delle "emergenze" nel territorio e concentrando questi impianti, ove possibile, assieme ad altre infrastrutture tecnologiche come i pali della pubblica illuminazione, impianti di acquedotti, impianti del gas, ecc..

Nei centri storici e negli agglomerati più significativi, gli impianti saranno collocati in maniera non invasiva evitando a priori sovrastrutture atipiche sulle coperture.

E' indispensabile formulare delle soluzioni per le situazioni "critiche" esistenti ed avviare un corretto lavoro di cooperazione con tutti i soggetti interessati a cominciare dai gestori del servizio di telefonia cellulare, principali attori in questo momento.

L'Amministrazione Comunale, al fine di conseguire gli obiettivi sopra richiamati, provvederà all'attuazione di un sistema di monitoraggio per la salvaguardia della salute pubblica e del territorio nonché per assicurare le opportunità ai cittadini ed agli operatori rispettivamente di accedere e di offrire servizi anche innovativi ad alta tecnologia.

La tecnologia offre continuamente nuove opportunità con impianti di potenza ridotta (micro e addirittura pico celle) e sistemi di antenna sofisticati e condivisi. Pertanto il regolamento ed il piano stralcio costituiscono un punto di partenza e sicuramente non un punto di arrivo soprattutto per la salvaguardia del territorio.

## **REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TELEFONIA MOBILE**

### **FINALITÀ**

Il presente regolamento ha per scopo :

- 1) minimizzare l'impatto urbanistico, paesaggistico ed ambientale delle nuove installazioni mediante l'individuazione di aree sia per i nuovi impianti che per favorire la ricollocazione di quelli esistenti;
- 2) minimizzare l'esposizione della popolazione alle radiazioni non ionizzanti generate da impianti ed apparecchi per le telecomunicazioni;
- 3) razionalizzare la collocazione delle installazioni sul territorio comunale, privilegiando l'utilizzo di supporti già esistenti quali le torri per la pubblica illuminazione ovvero altri elementi emergenti del territorio;
- 4) collocare gli impianti, ove possibile, in aree di proprietà comunale o su aree rese disponibili dall'Amministrazione Comunale;
- 5) partecipare fattivamente e collaborare con gli enti preposti dalla normativa regionale alla formazione, aggiornamento e gestione del catasto degli impianti;
- 6) introdurre un sistema di rilevamento per il monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici generati dagli impianti che consenta di verificare la corrispondenza delle emissioni effettive a quelle dichiarate in fase previsionale;
- 7) consentire a tutti gli operatori di telecomunicazioni l'erogazione dei loro servizi ed in particolare la realizzazione e lo sviluppo delle reti di telefonia mobile e per i servizi wireless in genere, richiamando i principi di minimizzazione sopra esposti.

### **CAPO I NORME GENERALI**

#### **Art. 1**

##### **Ambito di applicazione**

1. Il regolamento viene adottato, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della "Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici" 22 febbraio 2001, n.36, allo scopo di dare attuazione ai principi contenuti :

- a) nella legge citata,
- b) nel D.M. n. 381/98 "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana", e successive modifiche ed integrazioni.



2. Le presenti norme si applicano a tutti gli impianti di radiazione elettromagnetica, come quelli per l'erogazione del servizio pubblico di telefonia per comunicazioni mobili e personali (GSM, ETACS, UMTS, DCS e DECT), di altri servizi similari ( WI-FI , WLL, TV, TV digitale terrestre, emittenti radio in genere, \* *radar, elettrodotti* ecc.), nonché tutti quelli disciplinati dalla legge quadro 22 febbraio 2001, n.36, operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, di seguito denominati "impianti".

#### Art.2

##### **Minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici**

1. Il Comune, nel rispetto di quanto previsto per la protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi della legge quadro 22 febbraio 2001, n.36, consente a tutti gli operatori di telecomunicazioni l'erogazione dei loro servizi ed in particolare la realizzazione e lo sviluppo delle reti di telefonia mobile e per i servizi wireless in genere.

2. Nel rispondere all'esigenza di cui al punto precedente, il Comune si adopera per la tutela della salute umana, dell'ambiente e del paesaggio. A questo scopo compie tutte le azioni e adotta tutti gli accorgimenti ritenuti necessari per ridurre al minimo le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici.

*\* 2.bis Il Comune inoltre promuove – con fondi provenienti dai gestori degli impianti suddetti – campagne informative nelle strutture scolastiche e sociali per un utilizzo personale delle nuove tecnologie che riduca il più possibile l'esposizione individuale al rischio. Il Comune istituisce uno sportello di ascolto per i cittadini, nell'ambito dell'Ufficio Ambiente.*

3. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere sistemi di trasmissione ed impianti radianti del tipo descritto nell'art. 1, comma 2 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduca al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

## CAPO II

### PRESCRIZIONI URBANISTICO-EDILIZIE E LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

#### Art.3

##### **Inserimento ambientale**

1. Il Comune, dietro indicazione dei gestori degli impianti di cui all' art. 1, individua la soluzione architettonica di minor impatto visivo e miglior inserimento nell'ambiente circostante.

2. A tale scopo il Comune seleziona progetti tipo con particolari caratteristiche tecniche ed esteriori al fine di mitigare l'impatto estetico e ambientale.

3. Con le stesse modalità di cui al comma 1 saranno esaminate soluzioni idonee per la ricollocazione o la trasformazione degli impianti di eccessivo impatto visivo o posti all'interno delle aree sensibili definite nel successivo Art. 5.

*(\*) Emendamenti Commissioni Consiliari*

### **Localizzazione**

1. Al fine di localizzare puntualmente gli impianti, il Comune approva piani particolareggiati, tenendo conto delle esigenze dei gestori che le presentano come stabilito nell'Art. 8 del presente regolamento.
2. Non è prevista, nei piani particolareggiati, la localizzazione di impianti all'interno delle aree sensibili di tipo b), come definite dall'art. 5 del presente regolamento. *\* Inoltre si prevede il divieto di installare impianti in un raggio di 500 m – da aumentare o diminuire a seconda delle frequenze e della potenza dell'emissione ma in ogni caso non inferiore ai 300 m – dalle aree sensibili di cui alla lettera b) comma 1 dell'art. 5 del presente regolamento.*
3. I nuovi impianti devono, di norma, essere situati su fabbricati a destinazione non residenziale, su aree ed infrastrutture di proprietà comunale o di altre società a prevalenza di capitale pubblico (ad esempio, torri per la pubblica illuminazione, impianti tecnologici esistenti, ecc...); ove ciò non sia possibile, potranno essere posti su immobili a destinazione preferibilmente non residenziale di proprietà di privati, valutando prioritariamente quelle localizzazioni tali da considerarsi le migliori possibili, sia da un punto di vista tecnico per minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici sia da un punto di vista estetico ambientale per ridurre l'impatto visivo.
4. Al fine di ridurre l'impatto visivo e di facilitare le operazioni di controllo possono essere previste installazioni di più impianti di gestori diversi sulla stessa struttura nel rispetto del principio di minimizzazione (*co-siting* ovvero *condivisione*); nella condivisione degli impianti i gestori devono concordare con il Comune le soluzioni tecniche più idonee da adottare.

### **Art.5**

#### **Aree sensibili**

1. Il presente regolamento individua due tipi di aree nelle quali viene prescritta particolare cautela:
  - a) aree di interesse storico-architettonico e paesaggistico ambientale, nelle quali devono essere ridotti gli impatti di tipo visivo degli impianti;
  - b) aree con presenza di *\* scuole pubbliche e private, strutture sanitarie, aree verde attrezzate e destinate all'infanzia, centri storici*; aree di particolare densità abitativa; *\* aree dove vi sia una considerevole presenza di impianti (telefonia mobile, elettrodotti, radar, ecc.) o altre fonti inquinanti previa verifica dell'ASL NA2 e dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" sulla sommatoria dei rischi*;
2. Gli impianti esistenti nelle aree sensibili di tipo *\* a)* e *b)*, salvo quanto previsto dall'art. 4 comma 2, dovranno essere rilocalizzati entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento. Sarà cura dei gestori proporre all'Amministrazione Comunale le soluzioni individuate ed inserirle nei piani annuali di aggiornamento.

### **Art.6**

#### **Individuazione cartografica degli impianti di telefonia mobile**

(\*) *Emendamenti Commissioni Consiliari*



1. Il Piano Particolareggiato individua sulla cartografia del Comune gli impianti esistenti, suddivisi per gestore, nonché i nuovi siti validati al fine di ospitare nuovi impianti. Esso sarà soggetto ad aggiornamento periodico.

2. Per la realizzazione di tali impianti dovranno essere osservate le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato.

#### Art. 7

##### **Catasto degli impianti**

1. Gli Uffici Comunali preposti curano il catasto degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni esistenti e di quelle previste.

2. Al fini della formazione del catasto comunale, i gestori degli impianti sono tenuti a presentare al Comune, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita dichiarazione, contenente la scheda tecnica dell'impianto, con la specificazione delle caratteristiche radio elettriche e geometriche degli impianti e la localizzazione.

3. Per ogni impianto esistente viene elaborata una scheda che ne riporta la localizzazione cartografica e ne descrive le caratteristiche ed alla quale saranno allegati tutti i pareri necessari al rilascio della autorizzazione relativi sia ai modelli previsionali sia ai controlli effettuati.

4. I dati raccolti saranno inviati periodicamente alla regione.

### CAPO III

#### PROGRAMMA ANNUALE E PROCEDURA DI VALUTAZIONE

#### Art.8

##### **Programmi annuali delle installazioni**

1. Il Comune coordina la pianificazione dello sviluppo delle reti di telecomunicazioni proposto dai gestori.

2. Al fine di pianificare in modo idoneo la collocazione degli impianti nel territorio comunale, ciascun operatore o soggetto interessato presenta entro il 30 settembre di ogni anno al Comune di Bacoli, il programma annuale delle installazioni fisse da realizzare nell'anno successivo, tenendo presenti le localizzazioni esistenti degli impianti di cui all'art. 7 e quanto previsto all'Art. 4.

3. Al fine di ottimizzare la realizzazione dei nuovi impianti e la ricollocazione di quelli esistenti, l'Amministrazione Comunale potrà proporre ai soggetti interessati l'utilizzo di una serie di infrastrutture delle quali ha disponibilità (torri per l'illuminazione, strutture e impianti esistenti, ecc...).

4. Il programma annuale deve essere corredato dei seguenti documenti :

- a. planimetria con la localizzazioni degli impianti;
- b. documentazione tecnica prevista dall'articolo 12 del presente regolamento;

- c. relazione contenente lo studio sugli effetti urbanistici, territoriali e ambientali dell'opera, la descrizione del progetto ed i dati necessari per prevedere, individuare, valutare e prevenire i principali effetti che l'attuazione del programma può avere sull'ambiente;
- d. relazione descrittiva che evidenzia le motivazioni, le finalità, eventuali alternative di localizzazione nonché gli interventi alternativi ipotizzabili;
- e. in caso di collocazione su proprietà privata, la richiesta di installazione dovrà essere accompagnata da una relazione tecnica esaustiva dalla quale risulti la necessità di tale collocazione per la garanzia del servizio di telefonia cellulare, così come definito dalla normativa tecnica di settore.

5. Il Comune approva la variante al piano di localizzazione con le stesse modalità seguite per la prima approvazione, \* *previa audizione in sede di Commissione Consiliare "Assetto del Territorio" delle associazioni ambientaliste.*

#### Art.9

##### **Gruppo Tecnico di Valutazione**

1. Per garantire una efficace valutazione dei Programmi annuali, in relazione a tutti gli aspetti interessati, nonché per valutare gli effetti che l'attuazione del programma può avere sull'ambiente, verrà istituito il Gruppo Tecnico di Valutazione.

2. Il Gruppo Tecnico di Valutazione è costituito dal responsabile del Settore Programmazione Urbanistica, dal responsabile del procedimento Autorizzazioni paesaggistiche, dal responsabile del servizio ambiente, dal responsabile del Settore LL.PP., nonché \* *ISPRA/A.R.P.A.C. e A.S.L.*  
\* *secondo quanto stabilito dalla legge.*

3. Il Gruppo Tecnico di Valutazione valuta i Programmi entro sessanta giorni successivi al 30 settembre.

La valutazione dei programmi di sviluppo \* *degli impianti* viene effettuata tenendo conto delle conoscenze scientifiche, delle novità tecnologiche e delle ricerche sanitarie al fine di fornire indicazioni e soluzioni tecniche per la realizzazione degli impianti.

Annualmente il Gruppo Tecnico di Valutazione presenterà all'Amministrazione Comunale una relazione sull'attività svolta.

4. Il Gruppo Tecnico di Valutazione può chiedere integrazioni alla documentazione presentata una sola volta e, comunque, entro il 15 novembre. In tal caso i termini vengono interrotti. Nel caso in cui la documentazione non venga prodotta nei termini richiesti, il programma verrà archiviato.

5. Le attività del Gruppo Tecnico di Valutazione saranno rese pubbliche agli interessati, \* *nonché ai cittadini secondo il comma 2-ter art. 10 del presente regolamento.*

#### CAPO IV AUTORIZZAZIONI

#### Art. 10

##### **Autorizzazioni**

1. Le installazioni di nuovi impianti e le modifiche di quelli esistenti sono sottoposte a autorizzazione comunale, ai sensi della legislazione vigente.

2. Gli impianti con potenza inferiore a 5 Watt per la telefonia mobile devono essere denunciati entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e devono rispettare in ogni caso i limiti di esposizione fissati dalla legislazione vigente.

(\*) *Emendamenti Commissioni Consiliari*



*\* 2-bis. Il Comune non rilascerà autorizzazioni e/o permessi a costruire nuove postazioni per la sperimentazione di radar. Nei siti esistenti i nuovi radar da testare non devono superare la potenza attuale e comunque attenersi ai limiti stabiliti dalle leggi. In ogni caso, il numero dei radar non deve essere superiore a quelli già presenti sul territorio al 17 settembre 2012 (punto 19 delibera C.C. n. 65 del 17.09.2012.*

*\*2-ter. Il Comune garantisce la massima trasparenza ed informazione ai cittadini in merito all'installazione degli impianti, attraverso la pubblicazione di manifesti ed il sito Web del Comune.*

#### Art. 11

##### **Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione**

La domanda per l'installazione di un nuovo impianto o per la modifica anche solo radioelettrica di un impianto esistente deve essere corredata degli elaborati di cui all'art. 12 del presente regolamento. I pareri degli altri enti competenti vengono richiesti, per le opportune valutazioni, direttamente dal Comune. Nel caso di motivato dissenso di uno degli enti interessati si procederà alla convocazione di una conferenza di servizi come previsto dall'art. 87 del D.Lgs. 1° agosto 2003, n° 259.

2. Gli Uffici Comunali controlleranno la completezza della domanda ed entro quindici giorni dal ricevimento della stessa potranno richiedere, se necessaria, l'eventuale documentazione integrativa, dando comunicazione motivata al richiedente dell'eventuale mancanza di completezza o non conformità alle norme urbanistiche vigenti o a quelle del presente regolamento e ad atti da esso previsti o comunque conseguenti.

3. Il Comune, rilascia l'autorizzazione di cui all'art. 10 del presente regolamento entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, completa di tutti i suoi elementi. Entro lo stesso termine si intende accolta la denuncia di inizio attività.

4. In caso di interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico l'autorizzazione viene rilasciata entro 30 giorni dal termine di scadenza del potere del Ministero dei beni culturali di annullare la autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

5. In caso di interventi interessanti immobili vincolati, o di particolare valore storico architettonico e monumentale di cui al comma precedente l'autorizzazione deve essere rilasciata entro trenta giorni dal parere favorevole della Soprintendenza ai Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici.

6. Prima della messa in funzione dell'impianto il gestore attesta la conformità dello stesso al progetto già depositato all'ARPAC tramite il deposito di una autocertificazione. *\* L'ISPRA/ARPAC o enti previsti dalla legge effettuerà i controlli e le verifiche di competenza previsti a sito attivo nei punti più significativi nei pressi della struttura.*

#### Art. 12

##### **Progettazione**

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione, i gestori degli impianti devono presentare al Comune la domanda accompagnata dalla documentazione di cui al comma 2 in almeno quattro copie. Nel caso in cui l'intervento interessi immobili vincolati, deve essere prevista una copia aggiuntiva per la Soprintendenza ai Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici, mentre se l'intervento ricade in aree a vincolo paesaggistico le copie devono essere complessivamente sette.

*(\*) Emendamenti Commissioni Consiliari*



2. La documentazione necessaria è la seguente:
- a) scheda tecnica dell'impianto;
  - b) estratto del Piano Particolareggiato per la localizzazione delle stazioni radio base per telefonia mobile
  - c) estratto del P.R.G. dell'area interessata;
  - d) estratto catastale dell'area circostante l'impianto;
  - e) planimetria aggiornata dell'area circostante l'impianto in scala opportuna con l'individuazione degli immobili siti nell'area interessata all'installazione dell'impianto fino ad un raggio di 300 m. \* - 500 m , di cui all'art. 4 comma 2; di tali edifici dovrà essere chiaramente indicata l'altezza e la destinazione d'uso \* di più;
  - f) documentazione fotografica ripresa dai vertici dei coni ottici più significativi;
  - g) relazione tecnica a firma di un progettista abilitato;
  - h) elaborati grafici di progetto redatti ai sensi della normativa vigente in materia;
  - i) pratica tecnica attestante i livelli di campo elettromagnetici sul territorio anche con l'ausilio di elaborazioni grafiche in pianta ed in sezione delle simulazioni di installazione;
  - j) segnalazione del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto.

3. Il progetto deve indicare la presenza di impianti di diffusione radiotelevisiva nel raggio di 3 Km o di telefonia mobile nel raggio di 300 metri dalla Stazione Radio Base e da tutte le altre sorgenti di radiofrequenza di potenza superiore a 5 W nel raggio di 500 metri.

#### Art. 13

##### **Installazioni provvisorie**

1. Possono essere rilasciate autorizzazioni all'installazione provvisorie di impianti, previo parere favorevole di tutti gli enti competenti, per un tempo non superiore a 180 giorni. Non possono essere rilasciate autorizzazioni all'installazione provvisorie di impianti all'interno delle aree sensibili.

Gli impianti provvisori saranno ammessi:

- A) come soluzioni temporanee in occasione di manifestazioni, fiere, convegni ed in ogni caso in cui siano richieste maggiori possibilità di comunicazione e si preveda un sovraccarico sulle reti esistenti con possibili disservizi e penalizzazione degli utenti e dei gestori;
- B) come soluzioni temporanee in attesa della rilocalizzazione degli impianti come previsto all'Art. 5, comma 2;
- C) in occasione di calamità naturali, per esigenze di pubblica sicurezza ed altre emergenze;
- D) in ogni altro caso in cui l'Amministrazione Comunale lo ritenga necessario, al fine di consentire agli operatori la possibilità di erogare il servizio e agli utenti di fruirne.

2. Detti impianti sono soggetti a controlli e monitoraggi di cui all'art.18 del presente regolamento.

3. Gli impianti provvisori non devono in alcun caso superare i limiti di esposizione previsti dalla legislazione nazionale vigente e devono rispettare il principio di minimizzazione previsto dalla Legge Quadro n° 36/2001, dai relativi decreti di attuazione e dalle successive modifiche ed integrazioni, nonché dal presente regolamento.

4. Qualora alla scadenza dell'autorizzazione l'installazione non sia rimossa, viene incamerata la cauzione, da versare o per la quale prestare adeguata garanzia fideiussoria in misura non inferiore a €. 25.000,00, e viene emanata ordinanza di rimozione, che è eseguita a cura e spese del gestore.

(\*) *Emendamenti Commissioni Consiliari*

### **Denuncia degli impianti amatoriali**

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento i privati titolari di impianti amatoriali aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 devono provvedere alla denuncia dell'impianto al Comune.
2. La denuncia deve essere corredata da una descrizione delle caratteristiche dell'impianto (scheda tecnica).
3. I dati relativi agli impianti denunciati sono trasmessi alla Regione, ai sensi della legislazione vigente.

## **CAPO V**

### **OBIETTIVI DI QUALITÀ E RISANAMENTO AMBIENTALE**

#### **Art.15**

##### **Valori di riferimento**

1. Il Comune si prefigge lo scopo di perseguire nel breve, medio e lungo periodo una minimizzazione dei livelli di campo elettromagnetico, anche compatibilmente con le esigenze di qualità di servizio dei gestori e utilizzando le migliori tecnologie disponibili.
2. Per gli impianti esistenti deve essere perseguito il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla legislazione vigente entro un anno dall'approvazione del presente regolamento.

#### **Art. 16**

##### **Risanamento degli impianti**

1. In caso di superamento dei limiti di esposizione previsti dalla legislazione vigente il gestore dovrà provvedere, a propria cura e spese, *\* allo spegnimento dell'impianto e al suo risanamento dell'impianto.*
2. In caso di superamento dei limiti di esposizione previsti dalla legislazione vigente le azioni volte al risanamento degli impianti saranno effettuate nei tempi stabiliti dal Comune.
3. L'avvenuto risanamento dovrà essere provato dal gestore tramite un'attestazione redatta da tecnico abilitato.
4. Per gli impianti esistenti, non conformi al presente regolamento, il soggetto gestore dell'impianto provvederà ad inoltrare, entro 180 giorni dall'approvazione di questo stesso regolamento, una proposta progettuale nella quale siano individuate le nuove localizzazioni e/o le modifiche da apportare agli impianti, nonché le tempistiche di attuazione degli interventi previsti.  
L'Amministrazione Comunale esprimerà un parere sulla proposta entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa.
5. Per le opere difformi dal presente regolamento sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria.

*(\*) Emendamenti Commissioni Consiliari*



### **Risanamento degli impianti nelle aree sensibili**

1. Per gli impianti esistenti nelle aree sensibili di tipo a) le azioni di risanamento comprendono tutte le misure atte a ridurre l'impatto visivo degli impianti attraverso opportune soluzioni tecniche proposte dai gestori ed approvate dal Comune.
2. Gli impianti esistenti nelle aree sensibili di tipo a) che causano impatto visivo saranno segnalati dall'Amministrazione Comunale ai rispettivi gestori che dovranno inoltrare, entro novanta giorni dalla segnalazione, una proposta progettuale nella quale siano individuate le nuove localizzazioni e/o le modifiche da apportare agli impianti, nonché le tempistiche di attuazione degli interventi previsti. L'Amministrazione Comunale esprimerà un parere sulla proposta fissandone i tempi e le modalità di attuazione.
3. Gli impianti esistenti nelle aree sensibili di tipo b) , salvo quanto previsto dall'art. 4 comma 2, dovranno essere rilocalizzati entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento. Sarà cura dei gestori proporre all'Amministrazione Comunale le soluzioni individuate ed inserirle nei piani annuali di aggiornamento.
4. Per le opere difformi dal presente regolamento sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria.

## **CAPO VI CONTROLLO DEL TERRITORIO**

### **Art. 18**

#### **Controlli e monitoraggio**

1. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione previsti dalla legislazione vigente ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.
2. I gestori devono garantire all'Amministrazione Comunale le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle operazioni di controllo. L'importo, commisurato alla consistenza quantitativa degli impianti appartenenti a ciascun gestore, viene determinato annualmente. A tal fine il Comune aprirà uno speciale conto corrente specificamente dedicato.
3. A questo scopo i gestori devono mantenere costantemente in vita una garanzia fidejussoria secondo le modalità e per un importo stabilito con atto del dirigente.
4. \* Tutti i gestori o proprietari di impianti operanti nell'intervallo di frequenza compreso tra 100kHz a 300Ghz (impianti telefonia mobile e radar), campi elettrici e magnetici alla frequenza di 50Hz generati da elettrodotti che non devono superare il limite di esposizione di 100 microTesla per l'induzione magnetica e 5kV/m per il campo elettrico, intesi come valori efficaci) devono contribuire economicamente in quota proporzionale alla realizzazione di un impianto di monitoraggio h24 attivo su tutto il territorio comunale, \* *progettato con la consulenza dell'ISPRA/ARPA o di altra istituzione certificata* e gestito dal Comune.
5. \* L'impianto avrà le seguenti specifiche /requisiti:
  1. Copertura del territorio con sonde che rilevano gli sforamenti dei valori fissati dalla legislazione vigente;

*(\*) Emendamenti Commissioni Consiliari*



2. La gestione del sistema è a cura esclusiva di un tecnico delegato del Comune e di un addetto del NOE (da concordare), \* *coadiuvato dall'ISPRA/ARPA o da altra istituzione certificata*
3. L'accesso al sistema è vincolato da una doppia user in possesso esclusivo dei soggetti al punto precedente;
4. I dati rilevati non sono modificabili;
5. I dati possono essere esportati per elaborazioni che rappresentano i rilevamenti;
6. Eventuali sforamenti dei limiti fissati sono trasmessi via GSM o altro sistema ai soggetti delegati (Tecnico Comunale e Addetto NOE, \* *coadiuvato dall'ISPRA/ARPA o altra istituzione certificata*).
7. I dati verranno storicizzati per almeno un anno e non vanno archiviati quelli inferiori alla soglia di legge del 50%.

6. Accertato, tramite il sistema di rilevamento di cui sopra, un livello di emissioni superiore ai limiti fissati dalla legislazione vigente, l'ISPRA/ARPA o altro ente delegato, adotterà tutte le misure di salvaguardia della popolazione, compreso la disattivazione dell'impianto che crea l'emissione di campo elettromagnetico al di sopra dei limiti fissati dalla legislazione vigente.

#### Art. 19

##### **Sanzioni amministrative**

1. Chiunque installi, esercisca o modifichi un impianto in assenza dell'autorizzazione di cui all'art.10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 2.582,28 a €. 10.329,14; in tal caso, l'amministrazione comunale ordina la cessazione immediata dell'esercizio dell'impianto.

2. L'inosservanza delle prescrizioni autorizzative dettate dall'Amministrazione Comunale è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 2.582,28 a €. 10.329,14. In tal caso, l'amministrazione comunale ordina la sospensione dell'autorizzazione per 60 giorni.

3. La persistente o reiterata violazione delle prescrizioni autorizzative dà luogo alla revoca dell'autorizzazione rilasciata, ed all'immediata cessazione dell'attività.

4. In caso di superamento dei limiti di emissione fissati dalla legislazione vigente viene applicata la sanzione amministrativa prevista dall'Art. 15 della Legge 22 febbraio 2001, n° 36; l'Amministrazione Comunale diffida il soggetto inadempiente all'immediata riconduzione entro i limiti e valori normativamente fissati.

5. In caso di recidiva l'importo della sanzione è raddoppiato; fatto salvo l'ordine di cessazione immediata dell'attività, nonché la revoca dell'autorizzazione rilasciata.

*(\*) Emendamenti Commissioni Consiliari*

6. L'inadempimento, entro i termini previsti, degli obblighi di adeguamento degli impianti imposti da ordinanze comunali comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

*(\*) Emendamenti Commissioni Consiliari*

7. In tal caso viene assegnato un nuovo termine, non superiore a 90 giorni, entro il quale l'obbligo previsto deve essere adempiuto.
8. In caso di inadempimento dopo tale ultimo termine, la sanzione di cui al comma 7 viene nuovamente comminata.
9. Nei casi previsti dal comma precedente, in caso di reiterata inadempienza, viene emanata ordinanza di cessazione immediata dell'attività, e viene revocata l'autorizzazione già rilasciata.
10. Nel caso di inadempimento di obblighi previsti da ordinanze comunali da parte di titolari di impianti amatoriali, le sanzioni previste dal presente articolo sono ridotte ad un quarto.
11. La mancata denuncia degli impianti esistenti ai sensi dell'art. 7, comma 2, del presente regolamento, comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 100,00 a €. 500,00.
12. La mancata denuncia degli impianti con potenza inferiore a 5 Watt comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 100,00 a €. 500,00.
13. La mancata denuncia degli impianti amatoriali, ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento, comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 100,00 a €. 500,00.
14. Nel caso previsto dal comma precedente, l'amministrazione comunale fissa con ordinanza un termine, non superiore a 90 giorni, per adempiere, decorso il quale l'impianto può essere rimosso.
15. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le norme di cui alla Legge 16 gennaio 2003, n° 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", al D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.)", alla Legge 24 novembre 1981, n° 689 "Modifiche del sistema penale" e loro successive integrazioni e modificazioni.

## CAPO VII ESCLUSIONI

### Art. 20

#### **Esclusioni**

1. \* Fatto salvo il *monitoraggio*, le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli impianti militari o appartenenti ad Organi dello Stato con funzioni attinenti all'ordine ed alla sicurezza pubblica.
2. Sono inoltre esclusi dal presente regolamento tutti gli impianti per telecomunicazione da realizzare in caso di eventi eccezionali o legati a calamità naturali.

(\*) *Emendamenti Commissioni Consiliari*



Art. 21

**Norme transitorie e finali**

1. Al fine di dare immediata risposta alle problematiche esposte sulla localizzazione di alcuni impianti promossa da comitati cittadini e tenuto conto per quanto possibile delle richieste dei gestori del servizio di telefonia mobile, con Delibera di Consiglio si adottano piani particolareggiati per gli impianti di telefonia mobile ove sono indicate su cartografia le collocazioni dei nuovi impianti e precisate le Norme Tecniche di Attuazione per la realizzazione di tali impianti.

2. E' vietata la locazione di immobili e porzione di immobili da destinare ad impianti non individuati con tale destinazione nel piano particolareggiato.